Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° aprile 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516 Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1953

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 159.

Ratifica del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, concernente provvedimenti a favore di varie regioni dell'Italia meridionale e delle Isole.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Il decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, è ratificato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — FANFANI — MALVESTITI — CAMPILLI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 11 marzo 1953, n. 160.

Modificazioni alle prestazioni concesse nei casi di morte per febbre perniciosa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In sostituzione della sovvenzione per i casi di morte per febbre perniciosa, prevista dalla tabella n. 7, allegata al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è corrisposto, per i casi predetti, il trattamento stabilito per i casi di morte per infortunio sul lavoro in agricoltura, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 febbraio 1950, n. 64, concernente modificazioni alle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'azione per conseguire le prestazioni predette si prescrive nel termine di un anno dal giorno della morte per febbre perniciosa.

Art. 2.

Ai casi di morte per febbre perniciosa verificatisi dopo il 31 dicembre 1945 e fino al 31 dicembre 1949, vengono estese le provvidenze stabilite dal decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 85, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 9 settembre 1947, n. 928, contenenti modificazioni all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Ai casi di morte per febbre perniciosa avvenuti dal 1° gennaio 1950 si applica il trattamento previsto dall'art. 1.

L'azione per conseguire le prestazioni stabilite per i casi di morte per febbre perniciosa di cui ai precedenti commi, si prescrive nel termine di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — ZOLI — PELLA — FANFANI — RUBINACCI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

LEGGE 21 marzo 1953, n. 161.

Modificazioni al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, è sostituito dal seguente:

« Qualora il consigliere delegato al controllo, dopo che sia stata sentita l'Amministrazione interessata, ritenga che un atto o decreto non debba essere ammesso al visto o alla registrazione, lo trasmette al Presidente della Corte, informandone nel tempo stesso il competente presidente di Sezione addetto al coordinamento. Il Presidente della Corte, udito il consigliere, promuove, nel più breve termine, una pronunzia motivata della Sezione di controllo costituita dal Presidente della Corte, che la presiede, dai presidenti di Sezione addetti al coordinamento del controllo e dai consiglieri di cui al primo comma dell'art. 22.

« Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, il Presidente della Corte può, su segnalazione del consigliere delegato al controllo o del presidente di Sezione addetto al coordinamento o dell'Amministrazione interessata o di ufficio, deferire alla Sezione come sopra costituita la pronunzia sul visto e la registrazione degli atti o decreti ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

« Nei casi di cui ai precedenti comma, del deferimento alla Sezione di controllo è data comunicazione scritta alla Amministrazione interessata e a quella del Tesoro per quanto la riguardi. Queste possono presentare deduzioni e farsi rappresentare avanti la Sezione stessa da funzionari di grado non inferiore a quello di direttore capo divisione o equiparato.

« Le stesse norme si applicano per gli atti o decreti di competenza delle Delegazioni della Corte dei conti per la Regione sarda e per la Regione Trentino-Alto Adige e degli uffici distaccati della Corte stessa presso il Magistrato delle acque in Venezia e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.

« Per gli atti o decreti di competenza della Sezione di controllo per la Regione siciliana spetta al Presidente di essa il deferimento alla Sezione regionale nei casi previsti dal primo comma del presente articolo e al Presidente della Corte dei conti il deferimento alla Sezione centrale di controllo nei casi di cui al secondo comma ».

Art. 2.

La Corte dei conti decide in ciascuna delle Sezioni giurisdizionali con un numero invariabile di cinque votanti, e a Sezioni riunite nei giudizi in grado di appello, sui ricorsi del proprio personale e nei casi di cui al successivo art. 4 con un numero invariabile di undici votanti.

Al principio di ogni anno il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, assegna un congruo numero di magistrati a ciascuna delle Sezioni giurisdizionali e alle Sezioni riunite per i giudizi di cui al comma precedente.

Nulla è innovato a quanto disposto dall'art. 7 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Art. 3.

Gli appelli e i ricorsi alle Sezioni riunite della Corte dei conti sono sottoscritti, a pena di inammissibilità, dalle parti ricorrenti e da un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione. Se la parte non ha sottoscritto, l'avvocato che firma in suo nome deve essere munito di mandato speciale.

In tutti i giudizi di competenza della Corte dei conti le parti non possono comparire alla pubblica udienza se non a mezzo di un avvocato ammesso al patrocinio in Corte di cassazione.

Nei giudizi sui ricorsi per pensioni di guerra restano ferme le norme attualmente in vigore . qualora il ricorrente si faccia assistere da un avvocato, gli onorari di questo sono ridotti a un quarto.

Art 4.

Ove una Sezione giurisdizionale della Corte dei conti rilevi che il punto di diritto sottoposto al suo esame ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali può, con ordinanza emanata su richiesta delle parti o di ufficio, rimettere il giudizio alle Sezioni riunite.

Prima della discussione il Presidente della Corte dei conti, su istanza delle parti o di ufficio, può rimettere alle Sezioni riunite i giudizi che rendano necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza.

Per i giudizi per i quali è ammesso l'appello alle Sezioni riunite ai sensi delle vigenti disposizioni, il deferimento alle Sezioni medesime previsto dai comma precedenti è subordinato al consenso delle parti.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 3 del regio decreto-legge 28 giugno 1941, n. 856, e dell'art. 9 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655.

Art. 5.

Per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione innanzi la Corte dei conti in sede giurisdizionale è istituita una tassa fissa di lire 2000, indipendente da quella normale di bollo.

La tassa è introitata dall'Ufficio del registro e la relativa quietanza è depositata con l'atto introduttivo del giudizio.

Non è richiesta tassa fissa per i giudizi ad istanza del procuratore generale o di persone ammesse al gratuito patrocinio e per i giudizi in materia di pensioni di guerra.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 6.

Nella discussione delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio, ove ne abbiano fatto richiesta, il pubblico ministero e gli avvocati delle parti.

Art. 7.

Presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana è costituita una Commissione per il gratuito patrocinio nei giudizi di sua competenza.

La Commissione è nominata, ogni anno, con decreto del Presidente della Corte dei conti ed è composta:

1) di un consigliere della Corte che la presiede;

2) di un referendario della Corte;

3) di un avvocato patrocinante avanti la Corte di cassazione, designato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Palermo.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario.

Per ciascuna categoria dei componenti la Commissione sono nominati membri supplenti.

Art. 8.

Fermi restando i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, i magistrati ai quali, con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo, nel numero massimo di dodici, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

Salvi i casi di collocamento fuori ruolo previsti da leggi speciali, non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitato, almeno per un triennio, le funzioni d'Istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere durata superiore ai tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se dalla cessazione del precedente incarico non sia decorso almeno un biennio di effettivo servizio alla Corte dei conti.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo di servizio richiesto dal secondo comma. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sono considerati di diritto collocati fuori ruolo magistrati nominati Ministri, Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti comma.

Art. 9.

I magistrati destinati ad altri uffici o investiti di speciali incarichi o mansioni possono partecipare ai lavori della Corte dei conti, sempre che il Presidente della Corte medesima, udito il Consiglio di presidenza, riconosca che non vi siano ragioni di incompatibilità.

Art. 10.

I magistrati della Corte dei conti si distinguono secondo le funzioni in:

vice referendari;
referendari e sostituti procuratori generali;
consiglieri e vice procuratori generali;
presidenti di Sezione e procuratore generale;
presidente.

I gradi di aiuto referendario e di primo referendario sono soppressi. Gli attuali primi referendari conservano il titolo *ad personam*.

Art. 11.

Le nomine a vice referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami a norma del regolamento fra:

a) i funzionari dei ruoli delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza i quali abbiano almeno quattro anni di servizio di gruppo *A* qualificato « ottimo » nell'ultimo triennio;

b) gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo Albo professionale;

c) gli impiegati di gruppo *B* della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato nello stesso gruppo di altre Amministrazioni statali.

Art. 12.

Le promozioni da vice referendario a referendario sono conferite per due terzi dei posti a scelta, e per l'altro terzo secondo il turno di anzianità previo giudizio di promovibilità per merito, ai vice referendari che abbiano prestato almeno sei anni di effettivo servizio quali vice referendari e aiuto referendari.

Le promozioni da referendario a consigliere o a vice procuratore generale sono conferite, a scelta, ai referendari che abbiano prestato almeno otto anni di effettivo servizio quali referendari.

Art. 13.

I ruoli organici dei magistrati sono stabiliti con le tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

Art. 14.

Ai referendari e sostituti procuratori generali è attribuito, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico attualmente previsto per i primi referendari ed ai vice-referendari, dopo quattro anni di anzianità nel grado, il trattamento economico previsto pei vice-referendari di prima classe.

Art. 15.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1952-53 sarà provveduto con le disponibilità del capitolo 86 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario medesimo.

Art. 16.

I posti di consigliere disponibili alla data della entrata in vigore della presente legge sono riservati ai primi referendari della Corte.

Art. 17.

Gli aiuto referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che saranno nominati in seguito al concorso già bandito conservano in via transitoria tale qualifica; e sono promossi vice referendari per merito assoluto dopo un anno di effettivo servizio, salva l'applicazione del secondo comma dell'art. 3 del regio decreto 11 dicembre 1941, n. 1404.

Fino a che tutti gli aiuto referendari non siano promossi vice referendari, le nomine a vice referendario sono disposte con riserva di anzianità a loro favore.

Art. 18.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno apportate al regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti approvato con regio decreto 13 agosto 1933, n. 1264, le modificazioni rese necessarie dalla presente legge.

Art. 19.

Salvo quanto disposto nell'art. 5, la presente legge entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1953

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

TABELLA *A*

Ruolo organico per i servizi normali della Corte

MAGISTRATURA

Grado	Numero dei posti
Presidente	1
Presidenti di Sezione	6
Procuratore generale	1
Consiglieri	38
Vice procuratori generali	2
Referendari e sostituti procuratori generali	114
Vice referendari	262
	424

TABELLA *B*

Personale per i servizi di carattere transitorio e per l'eliminazione dell'arretrato

MAGISTRATURA

Grado	Numero dei posti
Presidenti di Sezione	8
Consiglieri	28
Referendari e sostituti procuratori generali	57
Totale	93

Visto, *il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE GASPERI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 162.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di N. S. Regina della Pace, detta Madonna degli Oliveti, in comune di Massa.

N. 162. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Apuania in data 29 giugno 1951, relativo all'erezione della parrocchia di N. S. Regina della Pace, vulgo Madonna degli Oliveti, nel comune di Massa, ed il Beneficio dell'anzidetta parrocchia viene autorizzato ad accettare la donazione consistente in un immobile situato nel comune di Massa e valutato L. 140.310.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 97. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 163.

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura generalizia della Congregazione delle piccole suore degli anziani abbandonati, con sede in Roma.

N. 163. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura generalizia della Congregazione delle piccole suore degli anziani abbandonati, con sede in Roma e la Casa stessa viene autorizzata ad acquistare alcuni immobili da Baldoni Remigio ed altri, per il prezzo convenuto di L. 8.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 99. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 164.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero di Santa Maria dei Miracoli, in Casalbordino (Chieti).

N. 164. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di Santa Maria dei Miracoli, in Casalbordino (Chieti) e il Monastero stesso viene autorizzato ad accettare le donazioni disposte in suo favore dalla Badia Benedettina di Sant'Andrea di Sestri, beni consistenti in immobili valutati lire 10.138.000, nonchè il diritto di enfiteusi concesso dal Comune su due appezzamenti di terreno valutati L. 2.180.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1953
Atti del Governo, registro n. 75, foglio n. 100. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 marzo 1953.

Conferma in carica del commissario straordinario dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, con il quale è stato istituito l'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1951, n. 668 (04)7, con il quale è stato sciolto il Comitato di Gestione dell'E.A.M. ed è stato nominato commissario straordinario dell'Ente stesso l'ing. Ugo Bernieri, con i compiti ed i poteri del Comitato predetto;

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 33, con la quale è stato ratificato, con modificazioni, il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ed è stato, tra l'altro, attribuita al presidente del Comitato suindicato, da nominarsi dal Presidente del Consiglio su proposta del Ministro per i trasporti, la rappresentanza legale dell'E.A.M.;

Ritenuta l'opportunità di prorogare ulteriormente la gestione commissariale in attesa che possa procedersi alla definitiva sistemazione strutturale e funzionale dell'Ente;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

Decreta:

L'ing. Ugo Bernieri è confermato nell'incarico di commissario straordinario dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.), per il periodo massimo di sei mesi con i compiti ed i poteri del Comitato di gestione di cui al decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33.

L'ing. Bernieri assume altresì la rappresentanza legale dell'Ente.

Roma, addì 18 marzo 1953

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per i trasporti
MALVESTITI

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-56;

Visto il telespresso del Ministero degli affari esteri n. 46/18121/169 in data 22 dicembre 1952, con il quale il dott. Eugenio Prato, grado 5°, gruppo *A*, è stato designato a rappresentare il Ministero degli affari esteri in seno al Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Paolo de Simone de Riso;

Decreta:

Il consigliere di legazione, dott. Eugenio Prato, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. Paolo de Simone de Riso.

Roma, addì 1° gennaio 1953

Il Ministro: CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 120

(1385)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1953.

Elenco degli abitati da consolidare a cura e spese dello Stato ai sensi della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 gennaio 1952, n. 9;

Ritenuta la necessità di procedere al consolidamento degli abitati appresso indicati, minacciati da movimenti franosi causati dalle alluvioni dell'autunno 1951 nella Liguria;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche, con sede in Genova;

Decreta:

I seguenti abitati sono da consolidare a cura e spese dello Stato a termini della citata legge 10 gennaio 1952, n. 9:

Provincia di Imperia: Castelvittorio

Provincia di Savona: Castelvecchio di Rocca Barbena, Osiglia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1953

Il Ministro per i lavori pubblici
ALDISIO

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1953
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 168

(1565)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1953.

Sostituzione di un membro del Consiglio superiore della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1177, relativo alla riforma del Consiglio superiore della marina mercantile;

Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 1° febbraio 1952, relativo alla nomina dei membri del Consiglio predetto per il quadriennio 1952-56;

Vista la nota del Ministero dei trasporti numero C.O/d/2289 in data 28 febbraio 1953, con la quale il dottor ing. Sofocle Celli è stato designato a rappresentare il Ministero suddetto in seno al Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. ingegnere Saverio Sottile, collocato a riposo;

Decreta:

Il capo del servizio movimento delle Ferrovie dello Stato, dott. ing. Sofocle Celli grado 1° dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è nominato membro del Consiglio superiore della marina mercantile in sostituzione del dott. ing. Saverio Sottile.

Roma, addì 1° marzo 1953

Il Ministro · CAPPA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1953
Registro n. 21 Marina mercantile, foglio n. 237

(1386)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ulteriore proroga del termine di esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Tivoli

Con decreto Ministeriale 14 marzo 1953, n. 621, il termine per la esecuzione del piano di ricostruzione del comune di Tivoli, approvato con decreto Ministeriale 8 aprile 1946 e prorogato con decreto Ministeriale 6 aprile 1948, è ulteriormente prorogato fino all'8 aprile 1956.

(1406)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia della filosofia presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Trieste è vacante la cattedra di storia della filosofia cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(1603)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 30.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2458 — Data: 25 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Udine — Intestazione: Barbieri Obes di Alberico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 22 agosto 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Rambotti Nello fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 245 — Data: 21 marzo 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Treviso — Intestazione: Biason Mario fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 710 — Data: 6 maggio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Parma — Intestazione: Coloriti Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8949 — Data: 22 novembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Santomarco Michele di Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 1200.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 2 marzo 1953

Il direttore generale: SALIMEI

(1201)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 74

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 marzo 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
	—	—
Borsa di Bologna	624,92	635,75
» Firenze	624,90	633 —
» Genova	624,90	635 —
» Milano	624,91	636 —
» Napoli	624,90	635 —
» Palermo	624,90	635,75
» Roma	624,89	636 —
» Torino	624,90	636 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	638 —

Media dei titoli del 31 marzo 1953

Rendita 3,50 % 1906	65,90
Id. 3,50 % 1902	62,95
Id. 3 % lordo	[illegible],45
Id. 5 % 1935	95,30
Redimibile 3,50 % 1934	80,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,225
Id. 5 % 1936	91,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959).	97,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1960).	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,10

L'ispettore generale
contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 31 marzo 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A. Lit. 624,90
1 dollaro canadese » 636 —

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina Lit. 1749,72

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit. 12,50	per franco belga
Danimarca	» 90,46	» corona danese
Egitto	» 1794,55	» lira egiziana
Francia	» 1,785	» franco francese
Germania	» 148,77	» marco occid
Norvegia (c/nuovo)	» 87,48	» corona norvegese
Olanda	» 164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	» 120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	» 142,90	» franco svizzero

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1953 il ricorso straordinario proposto dal dott. Gentili Ernesto avverso il decreto del Presidente della Repubblica del 19 maggio 1950 è dichiarato inammissibile per la parte riguardante l'impugnazione della sentenza della Corte disciplinare della magistratura, ed è respinto per la parte riguardante il preteso vizio di procedura relativo alla mancata comunicazione scritta della sentenza.

(1499)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione per l'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe (grado 10°, gruppo A) nel ruolo dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 20 maggio 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1952 al n. 16 del registro n. 155, col quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami per cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe del ruolo tecnico dei Servizi antincendi (gruppo *A*, grado 10°);

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il quarto comma dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, recante nuove norme per l'organizzazione dei Servizi antincendi;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Ritenuto necessario procedere alla nomina della Commissione medica, prevista dall'art. 9, ultimo comma, del regolamento per il personale dei ruoli statali dei Servizi antincendi, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 702, e dal citato art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Decreta:

La Commissione, che dovrà procedere all'accertamento della idoneità fisica dei candidati ammessi al concorso per titoli ed esami a cinquantatre posti di ufficiale permanente di 5ª classe (grado 10°) nel ruolo tecnico di gruppo *A* dei Servizi antincendi, è costituita come segue:

1) prof. dott. Vincenzo Cavalletti, ispettore sanitario dei Servizi antincendi, presidente;
2) dott. Michele Carducci, componente;
3) dott. Pasquale Soccorsi, componente.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 gennaio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 marzo 1953
Registro n. 8 Interno, foglio n. 26

(1394)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, approvato con il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, ed esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Visto il decreto Ministeriale 24 gennaio 1950, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1950, registro Tesoro n. 2, foglio n. 149, con il quale venne indetto il concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1950, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1950, registro Tesoro n. 12, foglio n. 92, con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice del detto concorso;

Visti gli atti della Commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei vincitori del concorso per esami a sessanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con il decreto Ministeriale 24 gennaio 1950:

1) Ruggiero Felice: media punti prove scritte 7,083; punti prova orale 7,500; votazione complessiva 14,583;

2) Ricci Giorgio: media punti prove scritte 7,083; punti prova orale 7,100; votazione complessiva 14,183;

3). Civitani Giovanni: media punti prove scritte 7,166; punti prova orale 7,000; votazione complessiva 14,166.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 febbraio 1953

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *marzo* 1953
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 204. — GRIMALDI

(1575)

PREFETTURA DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO

Visto il proprio decreto n. 28758 Div. 3/1, concernente l'approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento al 30 novembre 1949;

Visti i successivi decreti prefettizi n. 34881 Div. 3/1 e n. 35536 Div. 3/1, con i quali sono apportate modifiche al decreto sopraindicato;

Visto che il dott. Toderico Roberto, già dichiarato vincitore di altra condotta medica, interpellato per la nomina alla condotta di Moiano ai sensi dell'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, non ha dichiarato entro il termine perentorio stabilito per legge la propria accettazione;

Visto che il dott. Miraglia Laureato, interpellato per la nomina alla condotta di Foglianise ha formalmente dichiarato la propria rinunzia;

Ritenuto necessario provvedere alla assegnazione delle predette condotte mediche di candidati idonei che ne avessero fatta richiesta;

Vista la graduatoria degli idonei;

Viste le istanze degli interessati;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica dei decreti prefettizi indicati in narrativa i sottonotati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Palombi dott. Alberto: condotta medica di Moiano;

2) Crafa dott. Angelo: condotta medica di Foglianise.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e resterà pubblicato, per la durata di giorni otto, all'albo pretorio della Provincia e dei Comuni interessati.

Benevento, addì 2 marzo 1953

p. *Il prefetto*: LOZZI

(1311)

PREFETTURA DI FIRENZE

Graduatoria del concorso interno ad un posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 14891-San. del 21 aprile 1952, con il quale venne bandito il concorso interno per il posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze;

Visto il decreto n. 61040.20400.12.29 dell'A.C.I.S. in data 27 ottobre 1952, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso in parola;

Visti i verbali redatti dalla precitata Commissione giudicatrice del concorso;

Visti gli articoli 75 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria del concorso interno per il posto di direttore del reparto medico micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Firenze.

In base a tale graduatoria il concorrente dott. Guido Biffi Gentile fu Ugo è stato dichiarato idoneo con punti 171,68 su 200.

Firenze, addì 17 febbraio 1953

Il prefetto: GARGIULO

(1253)

PREFETTURA DI SALERNO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Considerato che alcune condotte ostetriche, di cui al bando del 1° gennaio 1950, sono rimaste vacanti per rinunzia delle vincitrici, o per mancata assunzione del servizio da parte delle stesse entro il termine prescritto;

Ritenuto, pertanto, che le predette sedi vanno assegnate tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche sono assegnate alle sedi a fianco di ciascuna di esse indicate:

1) Gambardella Angela alla condotta ostetrica di Nocera Superiore (2ª zona);

2) Romano Esterina alla condotta ostetrica di Pellezzano;

3) Coralluzzo Mafalda alla condotta ostetrica di Santo Arsenio;

4) Bolognesi Lena alla condotta ostetrica di Palomonte;

5) Bodini Adelina alla condotta ostetrica di Montecorice;

6) Moio Palmira alla condotta ostetrica di Celle Bulgheria;

7) Rispoli Lucia alla condotta ostetrica di Morigerati;

8) Pecci Clementina alla condotta ostetrica di Furore;

9) Soriente Luisa alla condotta ostetrica di San Pietro al Tanagro;

10) Venturino Iole alla condotta ostetrica di San Gregorio Magno.

Salerno, addì 28 gennaio 1953

Il prefetto: ARIA

(1317)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.